



25 Gennaio 2024

## L'obbligo delle imprese di sottoscrivere polizze assicurative a copertura di danni causati da calamità naturali e rischi catastrofali

Tra le principali novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la “**Legge di Bilancio**”) per il settore assicurativo si annovera l'obbligo per le imprese italiane e per le stabili organizzazioni di imprese estere di stipulare polizze assicurative a copertura di rischi catastrofali, le quali, benché la Legge di Bilancio non ne faccia espressa menzione, parrebbero rientrare all'interno del ramo 8 “Incendio ed elementi naturali” di cui all'art. 2, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

I soggetti sopra individuati dovranno, entro il 31 dicembre 2024, sottoscrivere **contratti assicurativi per la copertura di danni cagionati a terreni, fabbricati, impianti, attrezzature industriali e commerciali causati da calamità naturali e catastrofali**, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Per quanto attiene alle caratteristiche della copertura assicurativa, la Legge di Bilancio prevede che: (i) non possano essere previsti eventuali scoperti o franchigie superiori al 15% del danno, (ii) debbano essere definiti premi di importi proporzionati al rischio assunto dalle compagnie assicurative. È interessante notare, inoltre, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono, oltre a modificare tali valori, stabilire modalità operative per l'applicazione degli schemi assicurativi.

**L'eventuale inadempimento degli obblighi di dotarsi di una idonea copertura assicurativa può essere oggetto di valutazione (negativa) ai fini dell'assegnazione di contributi pubblici o agevolazioni finanziarie** di carattere pubblico nei confronti delle imprese inadempienti, anche riferiti a quelli definiti in occasione di eventi catastrofali. In altri termini, le imprese che non abbiano sottoscritto idonee polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e catastrofali potrebbero essere escluse dalla percezione di contributi pubblici e, laddove questi siano riconosciuti proprio in ragione di eventi catastrofali, potrebbero non ricevere eventuali indennità eccezionali definite dallo Stato o da enti pubblici.

**Rimangono esclusi dagli obblighi sopra illustrati gli imprenditori agricoli**, per i quali resta ferma in ogni caso la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, introdotto con la legge di bilancio 2022.

Per quanto attiene ai profili di specifico interesse nei confronti delle compagnie assicurative, queste possono **assumere il rischio** sia **interamente**, sia **in coassicurazione**, sia **in forma consortile** mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso, tuttavia, il consorzio deve essere registrato e approvato da IVASS, che è chiamata a valutarne la stabilità.

In aggiunta, viene previsto che **SACE S.p.A. assuma un ruolo di sostanziale “riassicuratore” di ultima istanza**, essendo espressamente previsto dalla Legge di Bilancio la possibilità per la predetta società di concedere, in favore di assicuratori e riassicuratori e a condizioni di mercato, coperture fino al 50% degli indennizzi che sono tenuti a fornire agli assicurati al verificarsi degli eventi di danno. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, fino ad un massimo di 5 miliardi di euro per l'anno 2024. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

In tal modo, viene a realizzarsi un sistema di coperture assicurative misto “pubblico-privato”, prevedendo l'apporto sia delle compagnie assicurative, che (in ultima istanza) dello Stato nella erogazione delle predette coperture alle imprese, in un'ottica di mitigazione degli impatti economici sul tessuto economico e produttivo

derivanti da calamità naturali e catastrofali.

In ultima analisi, in caso di accertamento di **violazione o elusione dell'obbligo a contrarre** da parte delle imprese assicurative, IVASS può infliggere **sanzioni pecuniarie che variano dai 100.000 a 500.000 euro**.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Emanuele Grippo**  
**Partner**  
Co-Responsabile dipartimento  
Diritto dei mercati finanziari  
Diritto delle Assicurazioni  
Milano | +39 02 763741  
emgrippo@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.